



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile di coesione".

Rep. atti n. 97/CU del 25 luglio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 25 luglio 2024:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO il "Codice della protezione civile" di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei";

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, recante "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante "Indicazioni, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, inerenti all'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona Rossa» dell'area vesuviana";

VISTA la nota prot. DAGL n. 6306 del 3 luglio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11489, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2024, corredata delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza sulla conversione in legge;

VISTA la nota prot. DAR n. 11491 del 3 luglio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato atto alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

interessate, unitamente alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 8 luglio 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 11730 dell'8 luglio 2024, con la quale il predetto Ufficio per il coordinamento, alla luce di quanto concordato nel corso della riunione tecnica tenutasi l'8 luglio 2024, ha convocato una riunione tecnica per il giorno 16 luglio 2024;

VISTA la comunicazione del 9 luglio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11735 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 11736, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la quale l'ANCI, all'esito della riunione tecnica tenutasi l'8 luglio 2024, ha trasmesso un documento contenente alcune proposte emendative, riferite, in particolare, agli articoli 2, 5, 7 e 9 del provvedimento in oggetto;

VISTA la nota prot. n. P001/2024/544489 dell'11 luglio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11920 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 11922, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito della riunione tecnica tenutasi l'8 luglio 2024, ha trasmesso un documento contenente alcune proposte emendative, riferite, in particolare, agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del provvedimento in oggetto;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12127 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 12130, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la quale il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'esito della riunione tecnica tenutasi il 16 luglio 2024, ha trasmesso una proposta emendativa, riferita all'articolo 11 del provvedimento;

VISTA la comunicazione del 23 luglio 2024, acquisita il 24 luglio 2024 al prot. DAR n. 12556, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in vista della seduta del 25 luglio 2024 di questa Conferenza, ha trasmesso un documento contenente i pareri espressi dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in merito alle proposte emendative formulate dal Coordinamento regionale della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dall'ANCI;

VISTA la nota prot. DAR n. 12558 del 24 luglio 2024, con la quale tale comunicazione è stata trasmessa alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 25 luglio 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, riportate nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato n. 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento dei due emendamenti riportati nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato n. 2), ne costituisce parte integrante;



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO, inoltre, che, nel corso della seduta del 25 luglio 2024 di questa Conferenza, il Capo di gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha confermato la posizione della propria Amministrazione, come riportata nel documento trasmesso con la citata comunicazione del 23 luglio 2024, e che, pertanto, non tutte le proposte emendative avanzate dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI possono essere accolte;

VISTI gli esiti della seduta del 25 luglio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso parere contrario, non essendo accolte tutte le proposte emendative rispettivamente presentate;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile di coesione".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

25/07/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/100/CU08/C13

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2
LUGLIO 2024, N. 91, RECANTE "MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA
DEI CAMPI FLEGREI E PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI
COESIONE"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 08) O.d.g. Conferenza Unificata

Preliminarmente la Conferenza esprime apprezzamento per l'intervento normativo promosso dal Governo che riconosce la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

Ciò premesso, la Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Art. 2

Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei

Emendamento 01

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole
"realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»"
inserire le parole
"o «media»".

Motivazione

Il comma 10, lettera b), alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano degli interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2), assegna risorse complessivamente pari ad euro 284.795.000,00.


Gli interventi individuati mediante la ricognizione operata con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 7 del 10-1-2024, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 140 del 2023, ammontano ad euro 76.580.000,00 con classe d'urgenza «molto elevata» e ad euro 37.700.000,00 con classe d'urgenza «elevata».

Pertanto, risulta opportuno allargare anche alla classe d'urgenza «media», la cui ricognizione ammonta ad euro 265.300.00,00, affinché gli interventi inseriti nel primo piano degli interventi urgenti siano coerenti con la ricognizione operata dalla Regione Campania.

Emendamento 02

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola "quindici" con la parola "trenta".

Motivazione



La modifica proposta appare in linea con i termini di legge che, in generale, sono previsti per la conclusione del procedimento amministrativo.

Emendamento 03

Al comma 8, dopo le parole
“d'intesa con la Regione Campania,”
inserire le parole
“e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.”

Motivazione

La modifica proposta è coerente con quanto già previsto, analogamente, al precedente comma 2, lettera a).

Emendamento 04

Al comma 12, dopo la parola

“abrogato.”

aggiungere le parole

“Al fine di garantire l'espletamento degli adempimenti amministrativi legati alla gestione nella fase transitoria, la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, conserva la piena e legittima operatività, per un periodo stabilito in centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le funzioni della Struttura di supporto sono limitate agli adempimenti previsti, per il Presidente della Regione Campania, al periodo che segue, nonché alle attività di cui all'art. 2 comma 13 lettere b) e c).”.

Motivazione:

Il comma 12 prevede, tra l'altro, che “all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato.”. Ad una lettura dell'atto normativo in parola, non sono stati rinvenuti riferimenti ad una eventuale gestione transitoria della dismessa struttura Commissariale ex lege 887/84, difatti, il citato DL disciplina la ricognizione degli interventi da avviare e avviati, per assegnarli con successivi provvedimenti al nuovo Commissario e/o a soggetti diversi, ma non regola la gestione di quelli conclusi sotto l'aspetto fisico, in parte già regolarmente in esercizio, non tenendo conto di individuare quelli che dal punto di vista finanziario e/o procedurale non risultano formalmente conclusi.

Difatti, benché lo stato attuativo dell'intero piano appaia per buona parte realizzato, attualmente si sostanziano innumerevoli adempimenti tecnico-amministrativi inevasi, riguardanti, tra l'altro, opere ultimate, anche dovuti a fattori derivanti da numerose circostanze critiche che hanno di fatto impedito e/o rallentato la conclusione del Programma.

A seguire si indica, in maniera non esaustiva, l'elenco delle attività correlate alle opere conclusive fisicamente che risultano meritevoli di trattazione da parte di una gestione transitoria della struttura di supporto:

- a) procedure espropriative in via di definizione;
- b) procedure di riallineamento catastali;
- c) trascrizioni Conservatoria dei registri immobiliare;
- d) gestione depositi attivati presso la Ragioneria territoriale dello Stato;
- e) monitoraggio e caricamento dati sullo stato di avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario sulla piattaforma SURF degli investimenti;
- f) approvazione dei rendiconti contabili esercizi 2023 e 2024;
- g) definizione riconoscimento compensi ai componenti delle strutture e degli organismi di supporto;
- h) situazioni creditorie / debitorie stragiudiziali;
- i) gestione amministrativa delle Concessioni;



- j) pubblicazione di eventuali Avvisi ad Opponendum;
- k) elaborazione piano di dismissione e di patrimonializzazione dei beni e delle aree residuali non assegnate escluse dalla previsione normativa del DL 91/2024;
- l) determinazione massa attiva e passiva;
- m) follow-up e assistenza nelle attività di gestione amministrativa, relativa all'acquisizione e conservazione documentale, afferente alle opere trasferite alla Regione Campania e agli Enti attuatori c/o usufruitori;
- n) organizzazione dell'archivio storico e digitalizzazione atti e documenti per consentire il passaggio di consegna al subentrante Commissario art. 2 comma 1 del DL 91/2024;
- o) gestione Contabilità Speciale e adempimenti ad essa connessa.

Infine, si segnala che la norma in parola, come già riferito, nulla prevede in ordine ad una eventuale gestione transitoria della dismessa struttura Commissariale ex lege 887/84, anche se, al successivo comma 13, lettera b, si prevede un “contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 del medesimo articolo”.

Al fine di riallineare la evidente discrasia, che potrebbe causare conflitti di attribuzione, si è provveduto alla proposizione del seguente emendamento che garantisca la definizione degli interventi conclusi sotto l'aspetto fisico, ma che necessitano di un completamento sotto il profilo procedurale e finanziario.

In conclusione, la proposta emendativa tende a garantire una gestione circoscritta alla sola fase transitoria.

In alternativa, per dirimere la evidente contraddizione, qualora non si volesse consentire il richiesto periodo transitorio, devono essere assegnate da subito al Commissario straordinario tutte le attività, anche in avanzato stato di realizzazione.

Emendamento 05

Al comma 12, sostituire dopo la parola
“sessanta”
con la parola
“novanta”.

Motivazione

La modifica proposta appare in linea con i termini di legge che, in generale, sono previsti per la conclusione di procedimenti amministrativi complessi ed articolati.

Emendamento 06

Al comma 14, dopo le parole
“titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione.”
inserire le parole

“Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).”

Motivazione

Gli interventi relativi alle rampe di collegamento direzione Roma e direzione Pozzuoli sono oggetto di un procedimento tecnico-amministrativo già in avanzato stato di definizione che coinvolge, con l'avallo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Amministrazione Commissariale L. 887/84, il Comune di Pozzuoli e la Tangenziale di Napoli. Il procedimento in parola ha definito dettagliatamente i rapporti e gli obblighi reciproci tra le parti e le attività sono in fase avanzata di attuazione con il prossimo avvio dell'esecuzione dei lavori, da parte



della Tangenziale di Napoli S.p.a., in quanto la progettazione degli interventi previsti è già stata oggetto di approvazione in conferenza di servizi.

Art. 5

Contributi per l'autonoma sistemazione

Emendamento 07

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole
“un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale”, aggiungere le parole
“**, abituale e continuativa,**”.

Emendamento 08

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole
“in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale” aggiungere le parole
“**, abituale e continuativa,**”

Motivazione

La modifica proposta è coerente con quanto generalmente disposto per i contributi per l'autonoma sistemazione dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile in contesti emergenziali, nonché con quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1).

Emendamento 09

Al comma 4, dopo le parole
“Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede” aggiungere le parole
“**, in fase di prima attuazione,**”.

Motivazione

È già emersa la necessità, rappresentata dal Comune di Pozzuoli e comunicata al Dipartimento della Protezione Civile, di aumentare sensibilmente la dotazione finanziaria attualmente prevista in euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 ed in euro 3.600.000,00 per l'anno 2025, del tutto insufficiente.

Alla data del 3 luglio 2024, il solo Comune di Pozzuoli ha stimato un fabbisogno di euro 565.500,00/mese in relazione a n. 674 nuclei familiari destinatari di ordinanze di sgombero, per n. 1525 persone circa (di cui n. 164 persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento e n. 380 persone di età superiore a 65 anni).

Art. 6

Interventi di nuova costruzione

Emendamento 10

Al comma 1, sostituire la parola
“novanta”
con la parola
“centoventi”.

Motivazione

Per “evitare l'incremento del carico urbanistico”, la Regione Campania deve emanare una legge regionale, per la qual cosa sono necessari tempi più lunghi.



Art. 7

Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei

Emendamento 11

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola
“sessanta”
con la parola
“centoventi”.

Motivazione:

La conclusione di procedimenti amministrativi complessi ed articolati. Affinché i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possano verificare se “risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci”, richiedono tempi più lunghi

Emendamento 12

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola
“sessanta”
con la parola
“novanta”.

Motivazione:

Si ricorda che le procedure connesse alla “conclusione dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023”, sono in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al momento tali procedure non risultano concluse.

La Regione Campania, per adempiere alla “proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all’esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla Regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria”, è condizionata sia dai tempi del Dipartimento della protezione civile di conclusione delle indagini, sia dai tempi dei comuni per verificare se “risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci”.

Art. 8

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili

Emendamento 13

Al comma 1, dopo le parole
“è autorizzata la spesa”
aggiungere le parole
“, in fase di prima attuazione.”.

Motivazione

Nelle more della conclusione dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 140 del 2023, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non si hanno elementi per una quantificazione congrua della dotazione finanziaria. La spesa attualmente prevista ed autorizzata di euro 20.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 potrebbe risultare insufficiente.



Emendamento 14

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola
“trenta”
con la parola
“novanta”.

Motivazione

La modifica proposta appare in linea con i termini di legge che, in generale, sono previsti per la conclusione di procedimenti amministrativi complessi ed articolati.

Art. 9**Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri****Emendamento 15**

Alla rubrica, dopo la parola
“ministri”
aggiungere le parole
“, della Regione Campania e dei Comuni interessati”.

Emendamento 16

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma per il supporto alla capacità operativa della Regione Campania:

«2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di garantire il supporto alla capacità operativa della Regione Campania, all’articolo 6 del decreto-legge n.140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è così integralmente sostituito: “Il personale non dirigenziale della Regione Campania, direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite fino al 31 dicembre 2027, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. Al personale della Regione Campania titolare di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di ulteriori dieci unità, può essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2027, una indennità mensile pari al trenta per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.”;
- b) al comma 5, dopo le parole “per l’importo di 50.000 euro per l’anno 2023” inserire le parole “e di 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.”»

Motivazione

Nel comprende la necessità di rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare l’opportunità di procedere in maniera analoga ad un adeguato potenziamento della capacità operativa anche della Regione Campania, cui finora - con l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 - è stata riservata una attenzione minimale rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti.

E’ il caso di sottolineare che la Regione Campania, fino al 31 dicembre 2027 - durata della Struttura del Commissario straordinario (art. 2, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 91 del 2024) - deve esprimere una intesa su tutte le attività previste dal medesimo decreto-legge n.91 del 2024, subentrare al termine della gestione commissariale (art. 2, comma 8), provvedere alla relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto



intermodale (art. 2, comma 12 e 13), attuare le previsioni dell'articolo 4 per assicurare la continuità dell'attività scolastica con gestione diretta della relativa ed apposita contabilità speciale, attuare le previsioni dell'articolo 5 sui contributi per l'autonoma sistemazione con gestione diretta della relativa ed apposita contabilità speciale, nonché proporre il programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili privati (art. 7).

Emendamento 17

Dopo il richiesto comma 2, inserire il seguente ulteriore comma per il supporto alla capacità operativa dei Comuni interessati:

«3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di garantire il supporto alla capacità operativa dei Comuni interessati, all'articolo 6, del decreto-legge n.140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) le parole “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;
- b) al comma 2 le parole “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;
- c) al comma 5 dopo le parole “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le parole “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.»

Motivazione


Nel comprende la necessità di rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare l'opportunità di procedere in maniera analoga, come anche richiesto da ANCI, al potenziamento della capacità operativa dei Comuni.

È il caso di sottolineare che i Comuni interessati, in particolare, dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulle quali si basa il processo di erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione e per la riparazione e/o riqualificazione sismica degli edifici privati.

Roma, 25 luglio 2024



25/07/2024



CONFERENZA UNIFICATA

25 luglio 2024

Punto 8) all'o.d.g.:

DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2024, N. 91. MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Nel ribadire l'apprezzamento per l'intervento normativo promosso dal Governo e volto a definire modalità di accelerazione per il complesso delle attività connesse alla prevenzione del rischio connesso al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea, il confronto tecnico nel corso dell'istruttoria svolta in sede di Conferenza Unificata, ha portato al recepimento di alcune proposte avanzate dall'ANCI, circa le **misure previste per l'assistenza di autonoma sistemazione** alle diverse centinaia di famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni non agibili.

Rimangono tuttavia ancora aperti due importanti temi che impattano fortemente sugli Uffici comunali, esponendo gli stessi all'impossibilità di ottemperare a quanto previsto:

1. All'articolo 9 si ritiene indispensabile, in analogia con quanto disposto per il Dipartimento della Protezione Civile, rafforzare anche la capacità operativa in termini di dotazioni di personale dei Comuni, ora chiamati a svolgere attività ulteriori rispetto alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, per le istruttorie sulle istanze per l'accesso ai contributi da parte dei privati per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, oltre alle comunicazioni ulteriori in merito ai titoli edilizi abilitativi. Sarebbe necessario elevare almeno da 24 a 36 mesi il periodo di impiego delle unità di personale reclutate ai sensi dell'art. 6 del DL n. 140/23, anche non stabilizzate, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Si evidenzia, per altro, che fino alla durata della Struttura commissariale i Comuni dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulla quali si basa il processo di riparazione e di riqualificazione edilizia.
2. All'articolo 7 rispetto alla programmazione degli interventi sugli edifici ad uso residenziale non oggetto di sgombero, considerato che gli edifici interessati sarebbero potenzialmente circa 9mila, si propone di riformulare l'articolo prevedendo di svolgere prima la ricognizione delle vulnerabilità da parte del Dipartimento della Protezione Civile e su questa platea di edifici acquisire i dettagli relativi agli aspetti edilizi. Si tratterebbe, diversamente, di un carico

amministrativo insostenibile per i Comuni e di un'azione di dubbia efficacia. La proposta di acquisire la documentazione edilizia solamente rispetto agli immobili oggetto di valutazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile appare ragionevole ed efficace. Aldilà dell'allungamento dei tempi per la verifica dei titoli edili, si segnala la **non praticabilità dell'ipotesi di lavoro descritta dalla norma.**

EMENDAMENTI

Art. 7.

Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei

Si propone di riformulare l'articolo invertendo l'ordine dei due commi, prevedendo di rappresentare preliminarmente l'analisi di vulnerabilità sismica riscontrata sull'edilizia privata e solo successivamente su questa platea acquisire i relativi dati in merito agli aspetti edili.

Art. 9.

Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

Emendamenti

Alla rubrica alla fine del periodo inserire le parole «e dei Comuni interessati»

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) le parole “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “da impiegare per un periodo di trentasei mesi”;
- b) al comma 2 le parole “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite complessivo massimo di 10,2 milioni di euro”;
- c) al comma 5 sostituire le parole “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” con le parole “e di 2.333.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026” ».

Motivazione

Nel comprendere la necessità di rafforzamento della la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare l'opportunità di procedere in maniera analoga rispetto alle dotazioni di personale dei Comuni. È vero che talune incombenze poste a carico dei Comuni dovrebbero esaurirsi nell'arco dei 24 mesi previsti dal DL n. 140/23, è tuttavia il caso di sottolineare che fino alla durata della Struttura commissariale i Comuni dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulla quali si basa il processo di riparazione e di riqualificazione edilizia. Il decreto in parola i Comuni sono anche chiamati a svolgere attività ulteriori, rispetto alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, per le istruttorie sulle istanze per l'accesso ai contributi da parte dei privati per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, vista la permanenza nel tempo del fenomeno del bradisismo sul territorio, sarebbe opportuno almeno estendere il periodo previsto per le unità di personale rechute ai sensi dell'art. 6 del DL n. 140/23, elevando il periodo di impiego a 36 mesi.

